



CITTA' DI FINALE LIGURE
C.A.P. 17024 PROVINCIA DI SAVONA

AREA 4 –UFFICIO TECNICO

U.O.Patrimonio Verde

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

"MONITORAGGIO ANNUALE, VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ MECCANICA, PROVE DI TRAZIONE SU ESEMPLARI ARBOREI E SU PALME COMUNALI"

IMPORTO DELL'APPALTO soggetto a ribasso € 39.363,00- oltre iva

Finale Ligure lì 31.03.2020

L'ISTRUTTORE TECNICO

(Dott.sa Sara MAGLIO)

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Finale Ligure intende affidare il servizio di **verifica visivo-strumentale** del patrimonio arboreo comunale secondo la metodologia operativa del V.T.A. (Visual Tree Assessment), e in osservanza a quanto indicato dal "Protocollo ISA (International Society of Arboriculture) sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi" nonché il monitoraggio approfondito delle condizioni strutturali del patrimonio palmifero cittadino presente sul territorio comunale mediante metodo VPA.

Risultano da verificare n. 1217 alberi come da allegato elenco.

Inoltre il servizio **comprende l'aggiornamento informatizzato** del censimento delle alberature di pertinenza pubblica, compreso l'inserimento di n. 135 nuove piantumazioni e la conseguente revisione della piattaforma gestionale Qgis, attualmente in uso, con la digitalizzazione di tutti i dati. Il servizio dovrà fare riferimento ai **Criteri Ambientali Minimi** relativi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, così come da ultimo stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020.

In particolare dovrà essere implementato il censimento verde già in possesso dell'Amministrazione con i dati resi necessari dalla Scheda "B" - Censimento del verde - dello stesso D.M., in modo da giungere al Livello 1 obbligatorio per tutti i Comuni, in riferimento al "Catasto Alberi" della stessa scheda.

Criterio di Aggiudicazione

Il contratto d'appalto è relativo ad appalti pubblici di servizi dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) del D.Lgs 50/2016;

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, ricorrendo la fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (tenuto conto del valore dell'appalto) , al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di "Trattative Dirette") con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016 e, tenuto conto di quanto indicato dall'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento.

Il contratto sarà stipulato in forma semplificata ai sensi dell'Art.32 comma 14 del Dlgs.50/16.

La stazione appaltante potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Importo prestazioni di contratto e prestazioni aggiuntive.

L'importo stimato del servizio è di € 39.363,00 - soggetto a ribasso d'asta oltre IVA al 22% per un totale complessivo pari a € 48.022,86 -.

Quadro economico dei servizi:

• Importo servizi	€	39.363,00-
• Iva al 22%	€	8.659,86-
• Imprevisti e arrotondamento	€	<u>477,14-</u>
• Importo complessivo	€	48.500,00-

Il ribasso praticato non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati, l'importo di affidamento coincide con quello di perizia ed i prezzi ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori importi a bilancio e si ritenesse utile e necessario procedere con il monitoraggio di ulteriori alberi potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi sempre inquadrabili nelle fattispecie di cui al precedente paragrafo.

Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.

Per l'anno 2020 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale), è valutato - in via preventiva - pari a **€ 15.000,00** oltre Iva.

L'importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.

I conseguenti servizi, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore **assume l'obbligo** e l'impegno ad eseguire tutti i servizi di monitoraggio secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d'importo annui alle condizioni e termini riportati nel relativo Capitolato Descrittivo Prestazionale.

In ogni caso, l'indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione dei servizi di monitoraggio i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.

Gli interventi stimati dovranno essere condotti con la massima cura e diligenza seguendo le indicazioni metodologiche e utilizzando i criteri di valutazione stabiliti dal VTA (Visual Tree Assessment)/VPA.

In sintesi le indagini dovranno essere articolate nelle seguenti fasi:

Fase 1. Osservazione visiva dei sintomi e di eventuali danni esterni che indicano la probabile presenza di difetti strutturali all'interno;

Fase 2. Valutazione tecnica dei sintomi o dei danni in rapporto alla stabilità dell'esemplare arboreo esaminato;

Fase 3. Tutte le misure strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità delle alberature (strumenti comunemente impiegati: martello a impulso elettronico, dendrodensimetro, frattometro, etc);

Fase 4. Eventuale esecuzione di prove di trazione.

Valutazione finale, a firma di un agronomo, descrittiva dei risultati della verifica e compilazione delle relative schede, compresa relativa documentazione fotografica come da scheda tipo allegata al presente capitolato. Essa rappresenta la fase conclusiva dell'indagine nell'ambito della quale le informazioni e i dati raccolti saranno valutati sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal VTA/VPA/prove di trazione e corrispondentemente saranno fornite alcune indicazioni per la gestione delle alberature.

Elenco dei dati da rilevare nell'analisi visuale da terra

Dati dendrometrici

- Diametro del fusto a petto d'uomo (1,30 m da terra)
- Altezza totale
- Altezza di inserzione della chioma
- Inclinazione del fusto
- Forma della chioma (simmetrica, asimmetrica)
- Sbilanciamento della chioma
- Biforcazioni del fusto
- Policormia

Vitalità dell'albero

- Foglie e rami secchi
- Distacchi di corteccia
- Accrescimento ridotto

- Lento rimargino delle ferite

Stato del fusto e delle branche principali - Attacchi da organismi

- Presenza e localizzazione di corpi fruttiferi di funghi ·
- Presenza di cavità, marciumi visibili esternamente e/o grosse ferite sul fusto e/o sui rami principali (tipo, dimensioni, localizzazione) ·
- Presenza di colonie di formiche ·
- Essudati liquidi fuoriuscenti dalle ferite

Stato al piede dell'albero ·

- Condizioni di copertura nella zona di incidenza dell'albero (es. pavimentazione con calcestruzzo, bitumazione, cordonature, eventuale zona di rispetto, ecc.) ·
- Radici affioranti, sollevamenti, fessure nella zona pavimentata.

Sintomi di difetti meccanici ·

- Rigonfiamenti anulari e protuberanze ·
- Costolature ·
- Alterazioni di aspetto della corteccia

L'indagine dovrà essere fatta seguendo il "Protocollo ISA sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi " che prevede:

1. Oggetto e scopo della valutazione della stabilità degli alberi
2. Procedure di massima dell'analisi visiva
3. Procedure di massima dell'analisi strumentale
4. Restituzione dei dati al Committente
5. Durata delle analisi e classificazione dei rischi
6. Note operative per la messa in sicurezza
7. Limiti applicativi nelle procedure di verifica di stabilità.

La prova di trazione controllata è una procedura di valutazione della stabilità degli alberi sviluppata in campo forestale finalizzata a determinare con la minore approssimazione possibile la potenzialità del ribaltamento della zolla radicale o la rottura del fusto determinando al tempo stesso la velocità critica del vento che potrebbe determinare tali accadimenti. La prova di trazione controllata consiste nel sottoporre un albero ad una sollecitazione di trazione semistatica per mezzo di un tirfor collegato ad un punto di ancoraggio fisso e nel misurare la relazione che sussiste fra la forza esercitata e le sollecitazioni indotte sull'albero.

OGGETTO E SCOPO DELLE VALUTAZIONI DI STABILITÀ DEGLI ALBERI.

L'oggetto dell'indagine sono alberature prese singolarmente e radicate in qualsivoglia sito (Parchi, giardini, filari stradali etc).

- Lo scopo di una valutazione di stabilità deve descrivere la situazione biomeccanica di un albero nei suoi vari apparati, in termini qualitativi e quantitativi soprattutto per quanto concerne il rischio di schianti o cedimenti. Tale verifica, che fonda le sue basi su nozioni di patologia vegetale, botanica, meccanica, tecnologia del legno etc. e si rifà alle teorie elaborate fondamentalmente da Shigo e Mattheck avrà anche il fine di consentire l'individuazione di procedure operative atte a ripristinare per gli alberi oggetto di analisi una situazione di equilibrio statico (note operative arboricolturali).
- E' buona norma far sì che possano essere definite e valorizzate tutte le possibili tecniche arboricolturali finalizzate alla riduzione del rischio in modo da svincolare l'idea della verifica di stabilità avente come unico esito l'abbattimento o il non abbattimento dell'albero .
- E' inoltre necessario che ogni albero venga attribuito a categorie di rischio predefinite in modo da poter individuare in modo rapido ed inequivocabile gli alberi stabili, instabili, e da ricontrollare.
- Questa suddivisione ha anche lo scopo di avere dei dati che tengano conto di una "situazione dinamica" e di una "presunta evoluzione" dei danni eventualmente riscontrati sugli alberi.

PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE VISIVA

- L'albero deve essere chiaramente ed inequivocabilmente identificabile con sistemi diversi (cartellinatura, ed eventuale posizionamento cartografico)
- Le analisi visive prendono in considerazione l'albero nei suoi diversi apparati. Si farà riferimento ad un glossario che definisca in maniera univoca il significato di termini come colletto, castello etc...
- E' opportuno descrivere le caratteristiche dell'area d'incidenza e delle caratteristiche ambientali in cui l'albero si trova a vivere.
- Anche dati storici su situazioni pregresse se disponibili ed oggettivi possono dare completamento al quadro.
- Sulla popolazione oggetto di verifica l'indagine visiva ha lo scopo di individuare (screening visivo) quali piante necessitino di indagini più approfondite di tipo strumentale.

Nell'indagine visiva sul singolo esemplare dovranno essere ricercati descritti e valutati sintomi, danni, anomalie per individuare quei "punti critici" che abbiano ripercussioni dirette o indirette sulla stabilità dell'albero o di una sua parte. Tale procedura, che può essere attuata con l'ausilio di attrezzi come martello in gomma, sgorbie, aste graduate, binocolo etc.. concorre all'individuazione dei punti su cui effettuare i sondaggi.

PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE STRUMENTALE.

- Sugli alberi su cui sono stati individuati "punti critici" si effettuano approfondimenti strumentali con lo scopo di descrivere a livello quantitativo i danni o le lesioni presenti.

- Le analisi si effettuano a discrezione del rilevatore in numero necessario e sufficiente ad ottenere una diagnosi esauriente e documentata relativamente a quanto concerne la stabilità dell'albero. Il criterio dovrà seguire quello del minimo danno per l'albero
- Gli strumenti dovranno fornire dati ripetibili e direttamente o indirettamente correlabili alle caratteristiche fisico-meccaniche delle porzioni anatomiche prese in considerazione.

Citando i parametri di misurazione più in uso:

1. Individuazione di discontinuità nei tessuti lignei mediante sistemi sonici o ultrasonici
2. Misurazione della densità del legno attraverso sistemi penetrometrici
3. Valutazione delle caratteristiche meccaniche del legno attraverso prove distruttive di campioni lignei misurando forza ed angolo di rottura in condizioni operative note.

RESTITUZIONE DEI DATI AL COMMITTENTE

La Relazione Tecnica relativa alle indagini di stabilità deve contenere:

- Descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative
- Schede pianta (sottoscritte e datate dal rilevatore) che permettano di comprendere la situazione biomeccanica dell'albero (evidenziandone i punti critici) e di visualizzare la localizzazione degli eventuali punti di sondaggio (qualora l'albero sia stato verificato anche strumentalmente). La scheda pianta conterrà anche un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero.

Gli eventuali referti strumentali prodotti vengono allegati alle singole schede pianta, allo scopo di tutelare il tecnico che ha eseguito le verifiche e per serietà nei confronti del committente.

Le note tecnico-operative (se espresse in calce alla descrizione biomeccanica dell'albero) devono contenere istruzioni dettagliate miranti alla riduzione del rischio di cedimento e ad assecondarne la naturale tendenza a ripristinare nel medio termine una situazione di equilibrio.

CLASSI DI STABILITÀ E DURATA DELLE ANALISI

Saranno considerate valide le classi CPC. Prenderanno in considerazione sia le caratteristiche biomeccaniche dell'albero che il bersaglio.

Le procedure di ricontrollo sono indipendenti dalla classe di rischio e saranno valutate a parte e caso per caso. Tali procedure saranno assimilate alle note tecniche operative e "personalizzate" per ciascun albero.

La validità delle analisi andrà esplicitata in ogni relazione.

NOTE OPERATIVE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI.

Dovranno essere descritte sia in relazione che in un foglio riepilogativo di sintesi.

Non dovranno essere "demolitive" nei confronti dell'albero che dovrà per, quanto possibile, conservare un portamento ed una fisionomia naturali.

Dovranno essere documentate e motivate da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura.

Dovranno essere traducibili operativamente in termini qualitativi e quantitativi.

E' auspicabile che contengano le linee guida per la gestione degli interventi manutentivi futuri complessivi per la stabilità dell'alberata.

LIMITI APPLICATIVI

Ogni metodologia d'ispezione è da considerarsi limitata e dinamica, cioè aggiornabile e rinnovabile sulla base delle conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche in continua evoluzione.

Non è possibile predire se un albero (o sua porzione) esaminato potrà schiantarsi oppure no, ma se ha o non ha le caratteristiche bio-meccaniche e strutturali idonee a garantirne la stabilità sulla base delle conoscenze attuali.

Le indagini di stabilità possono al momento riguardare l'albero o le sue parti direttamente visibili o ispezionabili con tecniche atte a rendere manifesti difetti o anomalie (apparati ipogei o nascosti per altri motivi).

I piccoli rami o le ramificazioni di modesta importanza non sono oggetto d'indagine. Il cosiddetto secco fisiologico può dare origine a distacchi e cedimenti che in qualche modo potrebbero anche essere pericolosi ma sono oggetto della manutenzione ordinaria delle alberate.

Non fanno parte dei giudizi esprimibili nell'ambito delle indagini di stabilità, quelli basati su criteri estetici, paesaggistici, ecologico ambientali o relativi a valutazioni estimative legate ad esempio al valore ornamentale o al valore di servizio (legato all'età) di alberate urbane. E' possibile consigliare l'abbattimento di soggetti non pericolosi ma insignificanti o di scarso pregio purché tale parere venga espresso a parte e con le motivazioni che le sono proprie.

Al momento attuale la tecnica più affidabile, sperimentata ed universalmente riconosciuta è quella del VTA.

Sono compresi nel servizio tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste. In particolare è previsto:

- Rilievo georeferenziato della posizione e relativa raccolta dati informativi, di misura e valutazione degli alberi e delle palme del Comune di Finale Ligure.
- Valutazione, per ogni nuovo albero, delle condizioni generali e dello stato di conservazione, con segnalazione delle situazioni problematiche o non fruibili.
- Restituzione dei dati in formato compatibile per l'immissione degli stessi nel software in uso *Qgis Open Source* per consentire di visualizzare e aggiornare il censimento degli alberi già in possesso del Comune di Finale Ligure.
- Restituzione dei dati in formato compatibile, per essere inseriti nel sistema geografico informatizzato della città, già in uso presso il settore competente.

DESCRIZIONE GENERALE

Per ogni nuovo albero censito dovrà essere compilata una scheda di rilievo, contenente: i dati salienti per l'identificazione, la classificazione e le osservazioni riguardanti le condizioni

fitosanitarie, lo stato di conservazione e le indicazioni delle principali operazioni ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento ottimale dell'oggetto in questione. Nel contempo, utilizzando il sistema DGPS (Differential Global Positioning System), tutti gli alberi censiti dovranno essere georeferenziati, in modo da poter essere inquadrati nel supporto cartografico utilizzato e con la possibilità di essere gestiti all'interno del sistema geografico informatizzato (GIS) in nostro uso.

Tutti i dati raccolti, sia tabellari che di posizione dovranno essere rielaborati per consentire al Tecnico Comunale incaricato di effettuare analisi approfondite, fino alla redazione di un piano di manutenzione annuale o pluriennale, con la descrizione di tutte le operazioni previste.

Devono essere inoltre segnalate tutte quelle situazioni che abbisognano di approfondimento di indagine come ad esempio alberi che dovranno essere sottoposti ad esame approfondito VTA (Visual Tree Assessment) o con problemi fitosanitari regolati da leggi dello stato (processionaria, p.rosso, paysandisia archon, cancro colorato del platano, altre).

RESTITUZIONE DEI DATI

I dati essendo raccolti in campagna direttamente in formato digitale utilizzando metodologie e strumentazione GPS, sono direttamente trasferibili in un formato G.I.S. compatibile con il sistema Qgis attualmente in uso dall'Ufficio Tecnico preposto.

AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA GESTIONALE QGIS IN DOTAZIONE DELL'ENTE

Tutti i dati elaborati: ricontrolli VTA, censimenti nuovi alberi, devono essere inseriti, a cura dell'appaltatore, nella piattaforma gestionale in uso.

ART. 2 MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO – TERMINE DI ULTIMAZIONE

L'avvio del servizio è prevista immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'appalto e sarà formalmente disposta con apposito verbale di consegna del DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), all'efficacia della determinazione di aggiudicazione.

Relativamente alle prestazioni ordinarie definite a priori, l'appaltatore redigerà il proprio programma di lavoro che sarà trasmesso al DEC per l'approvazione.

Qualora a seguito dell'avvio dei controlli visivi previsti risulti evidente oppure si abbiano fondati sospetti circa la presenza di difetti strutturali a carico del fusto, l'appaltatore dovrà **tempestivamente** riferirne al DEC che, potrà ordinare l'esecuzione di *indagini supplementari* (indagini fitostatiche visive e strumentali al colletto ed in quota, eseguito con resisto grafo e/o tomografo) mediante appositi ordini di servizio (ODI) recanti gli esemplari interessati, il tipo di indagine da eseguire e la relativa tempistica di esecuzione con la consegna di specifico rapporto recante l'esito dell'attività eseguita.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle suddette prestazioni aggiuntive comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art.3

Le suddette prestazioni saranno contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti in elenco (a cui sarà applicato il ribasso praticato in sede di gara).

Contabilità del Servizio

Per l'accertamento delle prestazioni e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili per analogia a quanto previsto dai disposti dell'Art.14 e 15 ultimo paragrafo del DM 49/18 (Regolamento recante : Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione”):

- a) i libretti di misura delle prestazioni effettuate;
- b) gli stati d'avanzamento delle attività svolte;
- c) il conto finale;
- d) il Certificato finale di regolare adempimento del servizio.

Ai sensi del disposto di cui agli artt. 15 e 26 del citato D.M. 49/2018 si dovrà gestire la contabilità mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Si concorderà tra appaltatore e RUP/DEC quale tecnologia utilizzare per l'appalto in oggetto.

Il servizio dovrà concludersi **entro sei mesi dalla data del Verbale di Consegna** ed entro la suddetta data l'appaltatore dovrà far pervenire :

1. Relazione tecnica conclusiva relativa all'attività di indagine sulle alberature di cui all'elenco allegato alla presente relazione, recante l'esito dei controlli effettuati.
2. Scheda tipo in ordine numerico decrescente di ciascuna alberatura / palma esaminata con compilazione dati e relativa documentazione fotografica nonché eventuali report esami effettuati e/ prove di trazione;
3. Elenco dati censimento nuove alberature (numerazione continuativa alla piattaforma esistente);
4. Aggiornamento completo con inserimento delle nuove verifiche nonché del nuovo censimento nella banca dati informatizzata nella piattaforma gestionale Qgis già in uso dall'Ufficio Tecnico comunale preposto.

La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata al DEC (anche mediante trasmissione informatica), il quale si esprimerà sulla conformità del lavoro presentato.

Qualora o tutta o parte della suddetta relazione non fosse conforme a quanto indicato nel presente capitolato, sarà necessario procedere alla revisione della stessa.

In funzione della gravità delle mancanze/difformità riscontrate (dettagliatamente esplicitate per iscritto) sarà assegnato un congruo termine per le necessarie rettifiche.

Tale termine potrà (ad insindacabile giudizio del RUP) essere comunque computato ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo Art.3.

Il Comune di Finale Ligure assume l'onere di assicurare l'accessibilità ai soggetti arborei da esaminare ma resta carico della ditta e/o consorzio appaltante la posa di idonea segnaletica e l'utilizzo di movieri.

La Stazione Appaltante può eventualmente provvedere alla rimozione eventuale dei veicoli se la ditta e/o consorzio appaltatrice ha provveduto a posizionare idonea segnaletica 48 ore prima di procedere con gli interventi.

ART. 3 PENALITÀ

Qualora gli interventi non vengano effettuati nei tempi assegnati e dunque vi siano ritardi, sarà applicata la penalità dell'1 ‰ (un per mille) dell'importo contrattuale per giorno solare di ritardo e per un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La penale sarà applicata - con le stesse modalità ed importi – anche per le inadempienze specificate all'Art.2

Al ricorrere delle circostanze di cui sopra il DEC provvederà a comunicare l'applicazione della relativa penale, specificandone l'importo, mediante PEC.

L'ammontare della /e penale/i sarà detratto dalla contabilità.

L'appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10 giorni dalla contestazione dell'evento argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato. Sulla disapplicazione della penale, deciderà il responsabile del procedimento entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'appaltatore.

La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'appaltatore e/o per cause di forza maggiore (condizioni meteo non idonee vento pioggia etc).

Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi di eventi anche identici o simili tra loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della stazione appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'appaltatore.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati al Comune di Finale Ligure in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 5 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno provvedere all'adeguata formazione e informazione (ex. Artt. 36 e 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i.) del personale lavoratore addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi sono tenuti ad assicurare il personale lavoratore addetto contro gli infortuni sul lavoro e si obbligano a far osservare scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.); i datori di lavoro sono altresì responsabili dell'osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché della regolarità dei contratti di lavoro.

Servizi

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale l'appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), punti 1) e 2) del d.lgs. 81/08 e s.m.i., prima dell'inizio del servizio affidato, consegnano al Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione del contratto il C.C.I.A.A. in corso di validità (durata di validità 6 mesi dalla data del rilascio) e autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria e comunque prima dell'inizio del servizio, in aggiunta a quanto indicato nel periodo che precede, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla attività propria e specifico per il contratto oggetto di gara.

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro del Comune in cui **non vi è presenza** di lavoratori del Comune, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi si obbligano, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare dando evidenza di detta attività di cooperazione e coordinamento al Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione del Contratto, al dirigente responsabile e/o ad un suo delegato della struttura presso la quale si svolge il servizio. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto e dei relativi documenti allegati, tra cui il presente Capitolato, nonché degli ordini di lavoro che verranno di volta in volta assegnati, dichiara di ricevere dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alla attività da svolgere. Sarà cura dell'Appaltatore trasferire tutte le suddette informazioni ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, dando evidenza di ciò al Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'attività di servizio venisse svolta in luoghi di lavoro in cui vi è presenza, anche se non contemporanea, di lavoratori in servizio del Comune, il Datore di lavoro committente, che nella fattispecie è rappresentato dal Dirigente/RUP che affida il servizio, nel solo caso di presenza di interferenze, promuoverà la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (D.U.V.R.I.) in cui verranno individuati appunto i rischi da interferenza e le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, per la riduzione degli stessi. Il D.U.V.R.I. dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione, prima della stipula del contratto, da tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi coinvolti nelle attività interferenti. Inoltre, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, si obbligano a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento che periodicamente e/o all'occorrenza verranno indette dal Datore di lavoro.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e tutta la documentazione prevista per legge dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza). L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore di esecuzione del contratto l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno altresì fornire copia degli attestati di formazione, abilitazione ed aggiornamento di tutto il personale che si trovi ad operare nel Comune di Finale Ligure. Sarà facoltà del D.E.C. chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o non correttamente informato, formato ed aggiornato. L'inosservanza delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Finale Ligure potrà richiedere la risoluzione del contratto:

in caso di ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore tali da comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In tal caso saranno pagati i servizi regolarmente effettuati, determinati dall'ufficio tecnico comunale sulla base dell'elenco prezzi predisposto dall'Ufficio Patrimonio Verde.

ART. 7 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta/azienda agricola appaltatrice tutti gli eventuali oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e di registro, di Iva, tutte le spese riguardanti la redazione del contratto, nonché le spese inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato senza diritto ad una rivalsa.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza alcuna riserva, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione predisposta dall'ufficio ambiente verde, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni da eseguirsi.

ART. 9 DOTAZIONE DI IDONEA ATTREZZATURA TECNICA

Dotazione di idonea attrezzatura costituita da almeno:

- Cestello elevatore;
- Tomografo, resistograph e tutta l'attrezzatura necessaria al fine dell'effettuazione del servizio;
- Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice della Strada per l'indicazione degli interventi in corso sia diurni che notturni;
- Utensileria di tutti i tipi, necessaria per l'esecuzione degli interventi;
- Attrezzature e mezzi atti a garantire la incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori (compresi DPI).

ART. 10 FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente e in base al ribasso praticato in sede di offerta.

ART. 11 PAGAMENTI

E' previsto il pagamento in **unica soluzione** alla consegna della documentazione prevista ed a seguito della verifica di conformità della stessa da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della Legge 136/2010 gli operatori economici titolari dell'appalto nonché eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva accesi presso banche o poste italiane Spa entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto (Attraverso Mepa) oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione di interessi e per la richiesta di risoluzione.

Il pagamento effettuato a favore dell'appaltatore, deve avvenire mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità e deve riportare il CIG.

ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA

Considerato che, stante il valore dell'appalto, si ricade nella fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs.50/16 (affidamento diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi), non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA - ANTICIPAZIONE

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 35 comma 18 del d.Lgs. 50/2016 è prevista, qualora richiesta - la corresponsione in favore dell'Appaltatore di **un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto**.

Tenuto conto dei disposti del suddetto Art.35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata del contratto).

L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs.50/2016, pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria;

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART 15 SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs.50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D.Lgs.50/2016. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 40% dell'importo complessivo contrattuale. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione del Comune.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

ART.16 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO – REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori. Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

La ditta dovrà dimostrare che il proprio personale ha frequentato specifico corso di formazione in materia di sicurezza, salute e tutela del lavoro e di aver provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sarà altresì suo obbligo il rispetto delle normative antinfortunistiche e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'appaltatore è obbligato prima di iniziare i lavori a presentare la prova di avere, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, assicurato i propri operai e dipendenti contro gli infortuni sul lavoro. Sono a carico della ditta stessa le pratiche e le spese per tale

assicurazione, nonché l'obbligo delle relative notifiche in caso di infortunio. Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali **infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza del Servizio, da ogni responsabilità.**

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni quindi periodicamente a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura , l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

1. Gli interventi dovranno essere programmati con l'ufficio Ambiente Verde Pubblico e prima di ogni intervento deve essere inviata comunicazione al competente Comando di Polizia Locale al fine di valutare congiuntamente la cantierabilità dell'area oggetto di intervento e per richiedere apposita autorizzazione al transito dei mezzi.

2. Sulla base dell'art.10 83 del D.lgs.50/2016 l'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Idoneità professionale art.10 83 comma 1 lett.a) :iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura- iscrizione in corso di validità;

- capacità economica e finanziaria art.10 83 comma 1 lett.b): copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale pari almeno a € 500.000,00-oltre Iva;

- capacità tecnico professionale art.10 83 comma 1 lett.c): : di essere in possesso o avere disponibilità delle dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio richiesto dal presente capitolato nonché delle risorse umane ovvero agronomi con la necessaria esperienza per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (richiesta la presenza in organico di almeno un professionista abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale)

ART. 17 CERTIFICATO DI REGOLARE ADEMPIMENTO

Al termine del servizio, dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il D.E.C. dopo avere effettuato le opportune verifiche sull'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti e dopo aver verificato che tutte le contestazioni emesse in sede di controllo del territorio siano state chiuse con le opportune verifiche mancanti, emetterà il "Certificato finale di regolare adempimento del servizio".

L'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio" avverrà entro 3 (tre) mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio.

Contestualmente all'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio" verrà emesso il certificato di pagamento. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.

Con l'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio", dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, saranno liquidate le prestazioni eseguite e potranno essere sbloccate le trattenute a garanzia e svincolata la polizza assicurativa.

ART. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELLA DITTA E/O CONSORZIO

A norma dell'art.103 comma 7 del d.Lgs.50/2016 e smi l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi (Contractors All Risks) non inferiore all'importo contrattuale.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il cui massimale è pari ad € 1.500.000.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di fine contratto.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con D.M. dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Nell'esecuzione degli interventi la ditta è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti al momento dell'appalto nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all'art.10 217 del D.lgs.50/2016. La ditta/l'azienda agricola è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

1. Eventuali spese contrattuali;
2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti.
3. Le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto IVA, che è regolata dalla Legge. Stante il combinato disposto dell'art.32 comma 10 e comma 14 si procederà all'avvio dell'esecuzione del contratto non essendo applicabile il termine dilatorio.

ART. 21 NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art.10 97 comma 1 del Decreto n.81/2008 l'appaltatore è obbligato :

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art.li 15/17/18/19 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- b) A rispettare e curare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene nell'osservanza delle disposizioni degli art.li da 108 a 155 sempre del Decreto 81/2008 e smi e degli allegati relativi.
- c) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) Ad osservare le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene per quanto attiene la gestione del cantiere in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- e) di aver preso visione della Politica Ambientale.

ART. 22 INTERVENTI NOTTURNI

Non dovranno eseguirsi interventi notturni.

ART. 23 CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme del nuovo codice degli appalti D.lgs.50/2016 e del codice civile. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Savona. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.